

AGEVOLAZIONI***“Resto al Sud” per l’agricoltura***

di Luigi Scappini

Da sempre, uno degli aspetti maggiormente problematici in agricoltura, e per questo particolarmente attenzionati dal Legislatore, è il **passaggio generazionale** da intendersi, non solo come **continuità** in un contesto di un’azienda, ma anche come vero e proprio **inserimento** nell’attività lavorativa a mezzo del subentro tramite **acquisizione** di aziende e/o terreni.

Fina a oggi si è assistito in tal senso, sia alla previsione di **norme** poste a **tutela dell’integrità** quale **garanzia di prosecuzione aziendale**, sia a forme **agevolative** in termini di **supporto al subentro** in aziende terze, nonché di **aiuto alla sostenibilità** dell’impresa quale, in questo caso, la detrazione prevista dall'[articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir](#) nel caso di terreno condotti in locazione.

A queste varie forme agevolative, nell’ultimo anno se ne sono aggiunte di ulteriori quale, ad esempio, l'**esenzione dal versamento** degli **oneri contributivi**, dapprima in misura integrale (100% per i primi tre anni) e poi in percentuale (66% nel quarto e, infine 50% nell’ultimo), per i giovani *under 40* che si approcciano al mondo agricolo, valevole per il quinquennio 2017-2022, introdotta con la L. 232/2016.

Non da meno, anche in uno degli ultimi provvedimenti legislativi, il cd. **D.L. Mezzogiorno** (il D.L. 91/2017) si trova traccia in tal senso, sia nell'[articolo 3](#) relativo alla **banca delle terre incolte e abbandonate**, sia nel precedente [articolo 2, comma 1](#), con cui viene previsto che, per estendere anche alle **imprese agricole** la misura prevista al precedente articolo 1 e ribattezzata “**Resto al Sud**” interviene sull'[articolo 10, D.Lgs. 185/2000](#) con cui il Legislatore ha introdotto alcune agevolazioni in termini di accesso al credito da parte dei giovani in agricoltura.

Nello specifico, il **capo III** contiene le disposizioni dirette a sostenere a livello nazionale le imprese agricole a prevalente o totale **partecipazione giovanile**, a **favorire il ricambio generazionale** in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.

Beneficiarie sono le **imprese** esercitate sia in forma **individuale** sia **collettiva**, che **subentrano** nella conduzione di un’**intera azienda** agricola che **esercita solo** le attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#) da **almeno un biennio** da calcolarsi alla data di presentazione della domanda agevolativa.

Per quanto riguarda il profilo **soggettivo** viene richiesta, oltre all’obbligo di esercizio esclusivo

di attività agricole *ex articolo 2135, cod. civ.*, quindi coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, un'**anzianità aziendale non superiore a 6 mesi** e soprattutto, in ragione della *ratio* delle norme, che siano **amministrate e condotte** da un **giovane** imprenditore agricolo di età compresa **tra i 18 ed i 40 anni**. Nel caso di **società**, il requisito viene rispettato quando **almeno** la **metà** dei **soci** e delle **quote** di partecipazione siano riconducibili a giovani **under 40**.

A questo deve aggiungersi il requisito oggettivo della **presentazione di progetti** aventi l'obiettivo di **sviluppare e/o consolidare** l'azienda agricola per il tramite di iniziative che ben possono contemplare le fasi della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

L'agevolazione prevista consiste nella concessione di **mutui agevolati** per gli investimenti, a un **tasso** pari a **0**, della **durata massima di 10 anni** comprensiva del periodo di preammortamento, e di **importo** non superiore al **75%** della spesa ammissibile. Gli eventuali **mutui** concessi sono **assistiti** dalle **ordinarie garanzie** previste per il **credito agrario** di cui all'[articolo 44, D.Lgs. 385/1993](#).

Le iniziative ammesse sono quelle con un **massimale** di investimento non superiore a **1.500.000 euro**.

In tale contesto si innesta la previsione dell'[articolo 2, comma 1, D.L. 91/2017](#) in quanto viene previsto che, limitatamente alle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, in **alternativa** al mutuo agevolato come sopra descritto, i giovani *under 40* possono richiedere un **contributo a fondo perduto** nel limite massimo del **35% della spesa ammissibile** (quindi con un tetto pari a 525.000 euro) o **mutui agevolati**, a un **tasso** pari a **0**, di importo non superiore al **60%** della spesa ammissibile.

In questo secondo caso la norma prevede una durata massima del mutuo pari a **15 anni** comprensiva del periodo di preammortamento.

I **fondi** messi a disposizione a copertura dell'agevolazione ammontano rispettivamente a **5 milioni** di euro per l'anno **2017**, incrementati a **15 milioni** di euro su base annua per il successivo **triennio 2018-2020**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >